

- Locali ed aree scoperte esclusi dal tributo

1. Non sono soggetti all'applicazione del tributo i seguenti locali e le seguenti aree scoperte:
 - a) locali ed aree scoperte non suscettibili di produrre rifiuti urbani, quali ad esempio:
 - balconi, verande, terrazze e porticati non chiusi o non chiudibili con strutture fisse;
 - solai e sottotetti non collegati da scale, fisse o retrattili, da ascensori o montacarichi;
 - centrali termiche e locali riservati ad impianti tecnologici, quali cabine elettriche, vano ascensori e quei locali dove non è compatibile la presenza di persone o operatori;
 - unità ad uso abitativo (categoria catastale A) privi di tutte le utenze attive di servizi di rete (gas, acqua, energia elettrica) e non arredati (devono essere presenti entrambe le condizioni);
 - locali in oggettive condizioni di non utilizzo in quanto inabitabili, inagibili, purché di fatto non utilizzati, o oggetto di lavori di ristrutturazione, restauro o risanamento conservativo in seguito al rilascio di atti abilitativi, anche in forma tacita, o legittimati dall'invio di comunicazioni equipollenti (SCIA), limitatamente al periodo di validità del titolo edilizio legittimante e, comunque, non oltre la data riportata nella certificazione di fine lavori;
 - superfici coperte di altezza pari od inferiore a 150 centimetri;
 - legnaie interne o esterne;
 - fabbricati ed aree che per il loro particolare utilizzo non possono produrre o non producono rifiuti da smaltire attraverso il servizio (es. pollai, stalle, fienili, essiccatoi e locali adibiti esclusivamente ad uso agricolo dove si producono rifiuti speciali smaltiti direttamente dal produttore a proprie spese e opportunamente documentato etc.)
 - locali dove si producono esclusivamente, di regola, rifiuti speciali non assimilati agli urbani secondo le disposizioni normative vigenti, a condizione che il produttore ne dimostri, annualmente, l'avvenuto trattamento in conformità alle normative vigenti, fatto salvo quanto previsto all'art.2, comma 1, del presente regolamento;
 - centrali termiche e locali riservati ad impianti tecnologici quali cabine elettriche, celle frigo, silos e simili, dove non è compatibile o non si abbia di regola la presenza umana;

- *aree scoperte destinate all'esercizio dell'agricoltura, silvicoltura, allevamento e le serre a terra;*
 - *gli edifici in cui è esercitato pubblicamente il culto, limitatamente alla parte di essi ove si svolgono le funzioni religiose e la parte relativa alla sacrestia;*
 - *aree scoperte costituenti pertinenza dei locali, adibiti in via esclusiva al transito dei veicoli e destinate all'accesso alla pubblica via ed al movimento veicolare interno;*
 - *aree impraticabili o intercluse da recinzione;*
 - *aree adibite a sosta gratuita degli autoveicoli;*
 - *aree in abbandono o di cui si possa dimostrare il permanente stato di inutilizzo;*
 - *aree non presidiate o adibite a mero deposito di materiali in disuso;*
 - *zone di transito e manovra degli autoveicoli all'interno delle aree degli stabilimenti industriali adibite a magazzini all'aperto;*
 - *aree adibite in via esclusiva all'accesso dei veicoli alle stazioni di servizio dei carburanti e le aree su cui insiste l'impianto di lavaggio degli automezzi;*
 - *gli immobili ed uffici comunali;*
 - *comunque tutte le superfici scoperte, pertinenziali o accessorie a locali tassabili, escluse le aree operative;*
- a) aree scoperte pertinenziali o accessorie a case di civile abitazione quali parcheggi, aree a verde, giardini, corti, lastrici solari, balconi, verande, terrazze e porticati non chiusi o chiudibili con strutture fisse;
- b) aree comuni condominiali ai sensi dell'art. 1117 del codice civile non detenute o occupate in via esclusiva.
2. Ai fini della non applicazione del tributo sui locali e sulle aree di cui alle lettere a) b) e c) del precedente comma, i contribuenti sono tenuti a dichiarare gli stessi nella dichiarazione originaria o di variazione, indicando le circostanze che danno diritto alla loro detassazione. Nella dichiarazione dovranno altresì essere specificati elementi obiettivi direttamente rilevabili o allegata idonea documentazione tale da consentire il riscontro delle circostanze dichiarate. Tali dichiarazioni hanno decorrenza dalla data di presentazione e non potranno in nessun caso avere effetto retroattivo.
3. Nel caso in cui sia comprovato il conferimento di rifiuti al pubblico servizio da parte di utenze totalmente escluse dal tributo ai sensi del presente articolo, lo stesso verrà applicato per l'intero anno solare in cui si è verificato il conferimento, oltre agli interessi di mora e alle sanzioni per infedele o omessa dichiarazione.
- 4.

- Base imponibile del tributo

1. Per le unità immobiliari iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano nelle categorie A, B e C, per le quali non è possibile addivenire alla determinazione della superficie assoggettabile alla TARI pari all'80 per cento di quella catastale, in base alle procedure di interscambio tra il Comune e l'Agenzia delle Entrate, la superficie assoggettabile alla TARI è costituita da quella calpestable dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati. Per le unità immobiliari a destinazione speciale, ovvero facenti parte delle categorie catastali D ed E, la superficie assoggettabile alla TARI è quella calpestable.
2. A decorrere dalla compiuta attivazione delle procedure volte a realizzare l'allineamento tra i dati catastali relativi alle unità immobiliari e i dati riguardanti la toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna, di cui all'art. 1, comma 647, della legge 27/12/2013, n. 147, la superficie tassabile sarà determinata a regime, dall'80% della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal D.P.R. 23/03/1998, n. 138. All'atto dell'entrata in vigore del predetto criterio, il comune provvederà a comunicare ai contribuenti interessati le nuove superfici imponibili.
3. Ai fini dell'applicazione della TARI, si considerano le superfici dichiarate o accertate ai fini dei precedenti prelievi sui rifiuti. In ogni caso il soggetto passivo o il responsabile dell'obbligazione tributaria è tenuto a presentare la dichiarazione, di cui al successivo articolo 15, se le superfici già dichiarate o accertate ai fini del soppresso prelievo abbiano subito variazioni da cui consegue un diverso ammontare del tributo dovuto.
4. La superficie imponibile è arrotondata al metro quadrato per eccesso o per difetto, a seconda che la frazione sia superiore/pari o inferiore al mezzo metro quadrato.
5. Resta ferma la disciplina del tributo dovuto per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche, di cui all'art. 33-bis del D.L. 31 dicembre 2007, n. 248, convertito con modificazioni dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31.

- Determinazione della tariffa del tributo

1. Il tributo è corrisposto in base a tariffa commisurata ad anno solare.
2. La tariffa del tributo è determinata sulla base dei criteri indicati dal regolamento di cui al D.P.R. 27/04/1999, n. 158 e dell'art. 9 del presente regolamento.
3. Le tariffe sono approvate annualmente dal Consiglio Comunale entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, in conformità

al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani di cui al successivo art.8.

La deliberazione di approvazione delle tariffe, anche se approvata successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui al periodo precedente, ha effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento; in caso di mancata approvazione entro il termine di cui al primo periodo, le tariffe si intendono prorogate di anno in anno; il Consiglio Comunale ha inoltre facoltà di variare le tariffe anche successivamente ai termini di approvazione del bilancio di previsione, ma non oltre il 30 settembre dell'anno di riferimento, qualora ciò risulti necessario al fine della salvaguardia degli equilibri di bilancio.

4. In sede di approvazione delle tariffe, nelle more della revisione dei coefficienti di cui alle tabelle 1b, 2, 3b e 4b dell'allegato 1 al regolamento di cui al D.P.R. 27/04/1999, n.158, il Consiglio Comunale può decidere di esercitare la facoltà prevista dall'art.1, comma 652 della Legge 27/12/2013, n.147, al fine di semplificare l'individuazione dei coefficienti relativi alla gradazione delle tariffe, determinando gli stessi in misura inferiore ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati fino al massimo del cinquanta per cento e può altresì non considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1 e 1b del medesimo allegato 1.
5. Ad ogni anno solare corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.
6. Le tariffe sono articolate sulla base delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti, individuate nella tabella di cui all'allegato A al presente regolamento.
7. Le tariffe si compongono di una quota determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio di gestione dei rifiuti, riferite in particolare agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti (quota fissa), e da una quota rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito ed all'entità dei costi di gestione (quota variabile).

utenza domestica di 3 componenti che occupa una superficie di mq 100

Quota variabile (che cambia in base al numero dei componenti)

Quota fissa/mq (legata in base al numero dei componenti) x mq

V3

$$F = (f3 \times mq)$$

$$\text{TARI annuale } T = (V3 + F)$$

$$\text{TEFA annuale } E = (5\% \text{ di } T)$$

$$\text{Totale avviso di pagamento } X = (T + E)$$

utenza non domestica che occupa una superficie di mq 100

quota variabile/mq (superficie calpestabile) **A** = (a x mq)

quota fissa/mq x mq (superficie calpestabile) **B** = (b x mq)

$$\text{TARI annuale } T = (A + B)$$

$$\text{TEFA annuale } E = (5\% \text{ di } T)$$

$$\text{Totale avviso di pagamento } X = T + E$$

Annualmente viene redatto il PEF Piano Economico Finanziario che elabora i costi sostenuti per lo svolgimento del servizio suddividendoli fra le componenti e quelle variabili nel modo seguente

COMPONENTI FISSE DEL COSTO riferite a
Attività di spazzamento e lavaggio
Attività di gestione delle tariffe e dei rapporti con gli utenti
Attività generali
Crediti inesigibili
Uso del capitale (ammortamenti, accantonamenti, remunerazione del capitale investito e delle immobilizzazioni)
Obiettivi di miglioramento dei livelli di qualità del servizio e/o alle modifiche del perimetro di raccolta

COMPONENTI VARIABILI DEL COSTO riferite a
Attività raccolta e trasporto
Attività trattamento, smaltimento e recupero
Obiettivi di miglioramento dei livelli di qualità del servizio e/o alle modifiche del perimetro di raccolta
Detratta la quota di ricavi dalla vendita di materiale ed energia (da dividere con il Gestore)
Detratta la quota di ricavi dalla vendita di rifiuti da imballaggio (da dividere con il Gestore)

Il costo complessivo del servizio derivante dal PEF viene quindi ripartito fra il numero degli utenti inseriti nelle liste dei contribuenti, suddivisi fra utenze domestiche (in base al numero dei componenti il nucleo familiare a alla superficie delle abitazioni) e non domestiche (in base alla tipologia delle attività esercitate e alle superfici dei locali commerciali, artigianali, degli uffici e dei depositi) mediante gli algoritmi previsti dal DPR 158/99, generando le tariffe fisse e quelle variabili.

RIFIUTI AVVIATI AL RECUPERO/RICICLO

1. Le utenze non domestiche che dimostrino di aver avviato al recupero/riciclo rifiuti urbani, hanno diritto ad una riduzione del tributo.
2. La riduzione del comma precedente viene calcolata in base al rapporto tra il quantitativo di rifiuti urbani avviati al recupero/riciclo nel corso dell'anno solare e la produzione complessiva di rifiuti urbani prodotti dall'utenza nel corso del medesimo anno (il risultato della moltiplicazione tra la superficie assoggettata al

tributo dell'attività ed il coefficiente di produzione annuo per l'attribuzione della quota variabile della tariffa "Kd" della categoria corrispondente, indicato nel provvedimento di determinazione annuale delle tariffe). La riduzione verrà determinata, sulla parte variabile della tariffa del tributo secondo la seguente tabella:

Da	a	Riduzione
0	25%	Nessuna riduzione
Oltre 25%	50%	40%
Oltre 50%	100%	70%

3. Al fine dell'attribuzione della precedente riduzione, i titolari delle utenze non domestiche sono tenuti a presentare apposita dichiarazione contenente:

- Indicazione dei locali dove si produce il rifiuto che viene avviato al recupero/riciclo;
- Indicazione dei codici dei rifiuti avviati al recupero/riciclo;
- Periodo (dell'anno) di avvio al recupero/riciclo;

La dichiarazione è valida anche per gli anni successivi a meno che non intervengano variazioni che comportino il venir meno del diritto alla riduzione.

La riduzione è concessa a consuntivo dopo che il produttore abbia dimostrato di aver effettivamente ed oggettivamente avviato a recupero i rifiuti urbani presentando la documentazione di cui al comma successivo.

4. A consuntivo entro il mese di aprile dell'anno successivo a quello a cui si riferisce la riduzione, deve essere presentata la seguente documentazione:

- Autocertificazione attestante l'avvenuto recupero/riciclo nel proprio ciclo produttivo ;
- Copia di registro di carico e scarico o MUD o altra documentazione derivante dal sistema di tracciamento dei rifiuti attestante l'avvio a recupero del rifiuto assimilato tramite soggetti terzi;
- Documentazione di consegna dei rifiuti avviati al recupero/riciclo (formulario e fatture);
- Copia del contratto stipulato con il soggetto cui i rifiuti sono consegnati per l'avvio al recupero/riciclo, salvo che sia stato allegato alla richiesta di riduzione;
- Quantità di rifiuti avviati al recupero nel corso dell'anno solare;

5. Qualora si dovessero rilevare delle difformità tra quanto dichiarato e quanto risultante nel MUD o altra documentazione equivalente, tali da comportare

una minore riduzione spettante, si provvederà a recuperare la quota di riduzione indebitamente applicata.

6. La quantità avviata al recupero/riciclo non potrà eccedere la quantità attribuibile a quella fattispecie di attività derivante dal risultato della moltiplicazione tra la superficie assoggettata al tributo dell'attività ed il coefficiente di produzione annuo per l'attribuzione della quota variabile della tariffa (coefficiente K_d) della categoria corrispondente, indicato nel provvedimento di determinazione annuale delle tariffe.

7. Le agevolazioni indicate nei precedenti commi verranno calcolate a consuntivo con compensazione con il tributo dovuto per l'anno successivo o rimborso dell'eventuale eccedenza pagata nel caso di in capienza.

8. La concessione della riduzione non può mai avere effetto retroattivo e decorre dal 1° giorno del mese successivo a quello in cui viene presentata la prescritta dichiarazione.